



COMUNE DI MASSA E COZZILE

Settore segreteria generale

**REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLE
ATTIVITA' SPORTIVE E LUDICO MOTORIE E
MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI**

INDICE

ART. 1 – OGGETTO E RIFERIMENTI NORMATIVI	
ART. 2 – FINALITÀ ED OBIETTIVI DELL'ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELLA PRATICA DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE E LUDICO-MOTORIE- RICREATIVE	
ART. 3 - FINALITA' E CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI	
ART. 4 – FORME DI GESTIONE.....	
ART. 5 – MODALITÀ PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE A SOGGETTI TERZI.....	
ART. 6 – L’OFFERTA.....	
ART. 7 – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE.....	
ART. 8 – CONVENZIONE	
ART. 9 - CONTRIBUTO MASSIMO E CANONE RICOGNITORIO MINIMO	
ART. 10 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA	
ART. 11 - SCADENZA.....	
ART. 12 – MANUTENZIONI	
ART. 13 – MIGLIORIE	
ART. 14 - TARIFFE	
ART. 15 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	
ART.16 – PUBBLICITA' COMMERCIALE	
ART. 17 – TUTELA DEI LAVORATORI	
ART. 18 – SUB-CONCESSIONE.....	
ART. 19 – CONDIZIONI DI GESTIONE	
ART. 20 – REVOCA	
ART. 21 – ENTRATA IN VIGORE.....	

ART. 1 – OGGETTO E RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente Regolamento disciplina, in attuazione di quanto disposto dalla Legge Regionale Toscana (di seguito Legge) n. 21 del 27 febbraio 2015, la promozione delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e le modalità di affidamento, gestione ed uso degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Massa e Cozzile.

Ai sensi dell'art. 3 della L.R. 21/2015 si applicano le seguenti definizioni:

- a) attività sportiva: attività agonistica e non agonistica praticata in forme organizzate dalle federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate, dagli enti di promozione sportiva e da tutti i soggetti riconosciuti ed affiliati al CONI (comitato olimpico nazionale italiano) ed al CIP (comitato italiano paraolimpico);
- b) attività ludico-motoria-ricreativa: attività svolta singolarmente o in gruppo per fini di benessere e ricreativi. Tale attività può essere organizzata dai soggetti di cui alla lett. a) senza mutarne la natura da motoria e ricreativa in sportiva.

ART. 2 – FINALITÀ ED OBIETTIVI DELL'ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELLA PRATICA DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE E LUDICO-MOTORIE-RICREATIVE

Il Comune di Massa e Cozzile, nel rispetto dei principi ispiratori della nuova legge regionale sopra citata, promuove l'attività sportiva e ludico-motoria-ricreativa intendendo per essa il complesso di attività finalizzate oltre che al raggiungimento di un risultato sportivo, alla crescita del benessere psico-fisico e della socialità dell'individuo valorizzandone in particolare gli aspetti sociali, salutistici ed etici.

Il Comune persegue nell'ambito degli indirizzi contenuti nel Piano per lo Sport le seguenti finalità:

- a) Diffusione dell'attività fisica come diritto fondamentale dei cittadini di ogni fascia d'età;
- b) Pratica dell'attività fisica come strumento per il benessere della persona e per la formazione educativa e lo sviluppo delle relazioni sociali;
- c) Incremento dei praticanti l'attività fisica;
- d) Promozione di stili di vita attivi, per la prevenzione della malattia e delle dipendenze, anche favorendo gli interventi volti a coniugare l'attività fisica con corrette abitudini alimentari;
- e) Contrasto al doping;
- f) Promozione dell'attività fisica per i diversamente abili finalizzata all'integrazione interculturale e multietnica fra le comunità;
- g) Promozione dell'attività fisica come strumento di integrazione interculturale e multietnica fra le comunità;
- h) Diffusione di opportunità legate all'attività fisica e allo sviluppo di specifiche competenze tecniche per i soggetti sottoposti a restrizione della libertà personale;
- i) Diffusione di tutte le discipline sportive per fornire pari opportunità di accesso alla pratica sportiva;
- j) Valorizzazione del talento agonistico;
- k) Promozione delle attività educative per l'attività fisica negli istituti scolastici;
- l) Realizzazione di impianti sportivi pubblici e loro manutenzione anche in sinergia tra pubblico e privato;
- m) Adeguamento degli impianti sportivi pubblici e delle loro attrezzature al fine dell'utilizzo da parte della collettività, favorendo l'innovazione tecnologica, il risparmio energetico e la riduzione dell'impatto ambientale;
- n) Promozione dell'utilizzo degli impianti sportivi degli istituti scolastici in orario extrascolastico;
- o) Tutela e valorizzazione delle tradizioni e delle vocazioni sportive locali;
- p) Tutela e valorizzazione dell'associazionismo e del volontariato sportivo;
- q) Organizzazione diretta o indiretta di iniziative o eventi di particolare rilevanza;

Attraverso la promozione dell'attività fisica il Comune persegue i seguenti obiettivi:

- a. salute e corretto stile di vita della persona;
- b. la formazione della persona e delle sue relazioni sociali;
- c. la leale competitività;
- d. l'inclusione sociale;
- e. la prevenzione ed il superamento delle condizioni di disagio;
- f. l'integrazione e la cooperazione tra le comunità;
- g. la fruizione dell'ambiente urbano e naturale con criteri di sostenibilità;
- h. la promozione del territorio;
- i. lo sviluppo dell'associazionismo e del volontariato;
- j. la valorizzazione degli impianti sportivi, delle strutture sportive similari e degli spazi per il gioco libero.

Il Comune promuove sulla base degli indirizzi regionali ed in relazione alle proprie competenze :

- iniziative volte a favorire lo sviluppo dell'attività fisica all'interno del percorso scolastico;
- le attività educative, formative, di aggiornamento e di perfezionamento rivolte agli operatori dell'area servizi alla persona correlate all'attività fisica;

- iniziative volte a favorire il turismo sportivo ;
- l'integrazione funzionale delle strutture pubbliche di spazi ed impianti ed attrezzature per la pratica dell'attività sportiva e ludico-motoria-ricreativa;
- l'integrazione degli interventi di cui al presente regolamento con le azioni in materia di politiche sociali e sanitarie.

ART. 3 – FINALITA' E CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI

Gli impianti sportivi comunali sono costituiti da uno o più spazi d'attività omogenee o complementari che, insieme alle strutture pertinenti, sono finalizzati all'attività sportiva;

1. Gli impianti sportivi sono strutture destinate all'uso pubblico ed alla pratica dello sport professionistico, dilettantistico, giovanile, scolastico, amatoriale e promozionale, per il tempo libero e per favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale, lo sviluppo fisico e caratteriale dell'infanzia e dell'adolescenza;
2. L'Amministrazione Comunale garantisce alle diverse categorie d'utenza la possibilità d'accesso agli impianti e alle strutture similari;
3. Gli impianti del Comune di cui al presente Regolamento sono individuati come di seguito indicati:
 - a) Impianti Sportivi ubicati in località Margine Coperta via Togliatti costituiti dai seguenti immobili e attrezzature:
 - a1) palestra Comunale;
 - a2) tensostruttura;
 - a3) campo scoperto con segnature ed attrezzatura per il tennis;
 - a4) campo scoperto in terra battuta (adiacente alla palestra);
 - a5) campo calcio in erba dimensioni regolamentari;
 - a6) campo calcio in erba sintetica dimensioni regolamentari;
 - a7) campo calcio da allenamento in terra battuta;
 - a8) campo calcio da allenamento in erba;
 - a9) mini campo calcio da allenamento in erba;
 - a10) area e/o zona ristoro con attrezzature e servizi;
 - a11) pista ciclabile.
 - b) Area attrezzata pubblica ubicata in località Traversagna via Gramsci/via Calderaio, costituita da:
 - b1) pista di pattinaggio e area attigua di pertinenza;
 - b2) campo da bocce;
 - c) Area attrezzata in località Biscolla via Michelangelo costituita da:
 - c1) campo pavimentato per pallacanestro;
 - c2) campo calcio in terra battuta.
 - d) Campo calcio in terra battuta in località Vangile completo di illuminazione.
 - e) Campo calcio in terra battuta in località Massa via Marconi.
 - f) Campo di calcio in terra battuta in località Le Molina;

5) Nel caso di affidamento della gestione degli impianti, delle strutture e/o degli spazi/aree sportivi e/o ludico-motorio-ricreativi, l'Amministrazione Comunale procederà alla redazione di specifico verbale di consistenza, nel quale verrà puntualmente rilevato lo stato dei beni e delle attrezzature mobili ed immobili presenti al momento della consegna degli stessi.

ART. 4 – FORME DI GESTIONE

Gli impianti sportivi e similari, elencati nell'articolo 3, possono essere gestiti nei seguenti modi:

- a) direttamente dall'Amministrazione Comunale;
- b) mediante affidamento in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, secondo procedure ad evidenza pubblica (art. 14 L.R. 21/2015).

L'affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli indicati al precedente punto b), avviene solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione previste, comunque nel rispetto dei principi relativi alle medesime.

ART. 5 – MODALITÀ PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE A SOGGETTI TERZI

L'affidamento in gestione avverrà mediante procedure di evidenza pubblica.

Nel bando saranno indicati:

Impianto sportivo (o struttura/e similare/i o area/e per attività ludico-motoria-ricreativa) che l'Amministrazione Comunale intende affidare in gestione;

Principali discipline sportive (e/o attività sportive, ludico-motorie-ricreative) praticabili;

Criteri di aggiudicazione;

Durata dell'affidamento in gestione che tenga conto della rilevanza economica dell'impianto, del radicamento territoriale e che promuova, laddove ne sussistano le condizioni, l'avvicendamento dei soggetti affidatari;

Valore del contributo massimo che l'Amministrazione Comunale intende concedere a sostegno della gestione;

Valore del canone ricognitorio minimo che l'Amministrazione Comunale intende percepire dall'affidamento in gestione dell'impianto;

La periodicità dell'erogazione del contributo da parte dell'Ente e/o del versamento del canone da parte del soggetto gestore;

Soggetti ammessi a partecipare;

Requisiti richiesti per la partecipazione;

Modalità di presentazione della domanda;

Modalità di formulazione dell'offerta;

Termine di scadenza e luogo di presentazione della domanda di partecipazione;

Ufficio presso il quale possono essere assunte le informazioni relative alla procedura di affidamento

Al bando che sarà approvato dal responsabile del settore competente, saranno allegati:

Facsimile della convenzione di affidamento in gestione;

Facsimile della domanda di partecipazione;

L'avviso dovrà avere una diffusa pubblicità sul territorio e dovrà essere pubblicato sul Sito Istituzionale dell'Ente e sull'Albo Pretorio online.

Per le procedure di gara l'Amministrazione Comunale potrà avvalersi della stazione unica appaltante e, ove intenda procedere in modo autonomo, le procedure di affidamento dovranno essere esaminate da una commissione di gara composta dal RUP quale Presidente e da due esperti della materia nominati dallo stesso RUP;

ART. 6 – L'OFFERTA

L'offerta dovrà essere costituita da un progetto di gestione sportiva dell'impianto e da un'offerta economica, sulla base dei principi espressi nei successivi articoli.

ART. 7 - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

1) La selezione tramite Avviso pubblico dovrà essere formulata sulla base delle modalità individuate nell'Avviso stesso e con il metodo dell'offerta economicamente e tecnicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione comunale da valutare tramite l'attribuzione di un punteggio sulla base dei seguenti criteri:

a) l'esperienza nel settore specifico a cui è destinato l'impianto sportivo nella gestione di impianti similari per tipologia e dimensioni;

b) l'affidabilità economica dell'associazione o del proponente;

c) l'assenza di posizioni debitorie nei confronti dell'ente affidatario;

d) la qualificazione professionale degli istruttori ed allenatori utilizzati;

e) la compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto;

f) l'organizzazione delle attività a favore dei giovani, dei bambini, dei diversamente abili e degli anziani;

g) gli elementi tecnici ed economici della gestione;

h) la convenienza economica dell'offerta da effettuarsi in base all'eventuale incremento del canone ricognitorio minimo e all'eventuale minor contributo economico a carico dell'Amministrazione Comunale, così come definiti ai sensi del successivo articolo 9;

i) le attività proposte per l'impianto;

j) garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini nei modi e nei tempi da concordare con l'Amministrazione comunale al momento della stipula della convenzione;

k) scelta dell'affidatario che favorisca il carattere interdisciplinare delle attività sportive praticate e praticabili nell'impianto, in relazione alle caratteristiche dello stesso, nonché la gestione integrata con altri soggetti;

l) garanzia della compatibilità delle eventuali attività ricreative e sociali di interesse pubblico, praticabili straordinariamente negli impianti con il normale uso degli impianti stessi;

- m) L'impegno a svolgere lavori a proprio carico di manutenzione straordinaria, innovazioni e miglioramenti, con particolare attenzione agli investimenti finalizzati alla realizzazione della massima efficienza energetica;
- n) L'impegno ad accogliere un numero minimo di bambini, su segnalazione dei servizi del comune, per ciascun anno sportivo da inserire gratuitamente nelle varie discipline sportive.

La Giunta potrà determinare ulteriori criteri di valutazione in relazione alle peculiarità dell'impianto sportivo oggetto della selezione.

ART. 8 – CONVENZIONE

- 1) La gestione verrà regolamentata con apposita convenzione concernente i compiti e gli obblighi del gestore, con particolare riferimento ai criteri d'uso dell'impianto sportivo ed alle condizioni giuridiche ed economiche della gestione dello stesso nel rispetto del presente regolamento e di quanto approvato nell'Avviso.
- 2) La convenzione potrà prevedere la possibilità per il soggetto affidatario di utilizzo integrato dell'impianto con attività commerciali idonee ad agevolare l'associazionismo sportivo nell'impianto stesso, nonché di installare mezzi e strutture pubblicitarie tese a fornire al soggetto affidatario risorse economiche da destinare allo svolgimento dell'attività sportiva ivi praticata.
- 3) La convenzione inoltre dovrà prevedere la verifica annuale dello stato di attuazione degli impegni assunti dalle parti e le sanzioni in caso di inadempienza.

Al fine di garantire l'esercizio dell'attività di indirizzo e controllo da parte degli organi istituzionali gli amministratori e i consiglieri comunali nonché personale dell'ufficio tecnico e dell'ufficio sport hanno possibilità di accesso a tutti gli impianti sportivi di proprietà ogni qualvolta lo riterranno necessario.

ART. 9 – CONTRIBUTO MASSIMO E CANONE RICOGNITORIO MINIMO

La Giunta Comunale quantifica il canone minimo che l'Amministrazione intende percepire e l'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione di ogni singolo impianto; tali quantificazioni saranno obbligatoriamente inserite nel bando di gara così come predisposto dal responsabile competente;

ART. 10 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non assegnare comunque l'impianto a nessuno dei soggetti partecipanti al bando di assegnazione con motivate ragioni, a suo insindacabile giudizio.

ART. 11 – SCADENZA

Le convenzioni stipulate con i soggetti gestori hanno la durata massima di sette anni.

ART. 12 – MANUTENZIONI

Tutte le spese di manutenzione ordinaria relative all'intero complesso sportivo sono a carico del Concessionario, compreso i manufatti, le recinzioni ed ogni altra attrezzatura connessa con la gestione dello stesso. La manutenzione ordinaria del verde interno al perimetro dell'impianto sportivo (o struttura/e similare/i o area/e per attività ludico-motoria-ricreativa) compete al Concessionario. E' a carico dell'Amministrazione Comunale la manutenzione straordinaria, purché non derivante da una mancata o inadeguata attuazione degli interventi manutentivi ordinari da parte del Concessionario stesso. L'Amministrazione Comunale potrà provvedere ad effettuare opere di manutenzione straordinaria anche previa richiesta formale del concessionario opportunamente motivata e dopo averne verificato la fondatezza, nonché dopo aver verificato le risorse finanziarie esistenti; per la definizione delle opere di ordinaria e straordinaria manutenzione si fa riferimento all'articolo 3 del DPR 380 / 2001 (T.U. edilizia);

ART. 13 MIGLIORIE

- 1) Il concessionario può proporre all'Amministrazione comunale, oltre alle opere già previste nel progetto di gestione e nella relativa convenzione, l'assunzione a proprio carico della realizzazione di lavori di straordinaria manutenzione e/o interventi finalizzati al miglioramento o adeguamento della struttura per un maggior utilizzo dell'impianto sportivo;

- 2) Il Comune previa verifica della natura e dell'entità dei lavori da effettuare, che dovranno comunque essere strettamente strumentali alla gestione del servizio, può autorizzare il concessionario prescrivendo le condizioni di realizzazione degli interventi che dovranno prevedere tra le altre condizioni anche le seguenti clausole:
- a) Che il progetto venga approvato dalla Giunta comunale;
 - b) Che i lavori siano realizzati nel rispetto del D.Lgs.n.163/2006 per quanto applicabile;
 - c) Che tutti i lavori vengano realizzati a rischio del concessionario stesso che deve tenere indenne il Comune da ogni rischio di esecuzione;
 - d) che dopo il completamento dei lavori e collaudo, che sarà effettuato dall'ente entro sei mesi dal completamento dei lavori, le opere diventino di proprietà del comune;

ART. 14 – TARIFFE

Il concessionario ha l'obbligo di applicare le tariffe approvate con deliberazione della Giunta Comunale per l'uso degli impianti sportivi con la sola facoltà di ridurle. Le tariffe applicate previamente all'approvazione dell'avviso di gara, saranno debitamente riportate nell'avviso stesso. Le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe saranno a favore del concessionario.

Il documento ufficiale che approva le tariffe dovrà essere apposto in maniera ben visibile in apposite bacheche situate all'interno dell'impianto sportivo.

Sono esenti dal pagamento della tariffa d'uso le manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, dalle istituzioni scolastiche di Massa e Cozzile, gruppi scolastici pomeridiani e comunque altri eventuali soggetti individuati dalla giunta comunale di concerto con il concessionario.

ART. 15 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario è obbligato al rispetto delle norme nazionali e regionali vigenti in materia sportiva, fiscale, tributaria, di sicurezza sportiva, sui luoghi di lavoro e di tutela dei lavoratori nonché del presente regolamento e degli obblighi assunti con la stipula della convenzione di gestione dell'impianto. La mancata osservanza di quanto sopra può costituire motivo di revoca immediata della concessione senza che il Concessionario abbia niente a che pretendere a titolo di rimborso, indennizzo o quant'altro.

Il Concessionario ha l'obbligo di intestare a proprio nome i contratti di fornitura delle utenze non assunte direttamente dall'Amministrazione Comunale;

Il concessionario è obbligato a munirsi, a propria cura e spese, di tutte le autorizzazioni prescritte dalla legge per lo svolgimento delle attività dallo stesso praticate; dovrà inoltre garantire, per quanto di sua competenza, l'osservanza delle norme regionali e statali in materia di utilizzo del DAE (Defibrillatore);

Il Concessionario è obbligato a presentare all'Amministrazione Comunale copia del bilancio annuale approvato dagli organi competenti entro trenta giorni dalla data di approvazione.

Il concessionario deve stipulare un'idonea polizza assicurativa con compagnia e/ o istituti d'assicurazione al fine di esonerare l'amministrazione comunale da ogni responsabilità per qualsiasi danno possa capitare a persone o cose nonché per tutti i danni di qualunque genere possano verificarsi alle strutture di proprietà comunale oggetto delle concessioni.

ART. 16 - PUBBLICITÀ COMMERCIALE

E' consentita, previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni del Servizio competente, la pubblicità commerciale sia all'interno, sia negli spazi esterni degli impianti sportivi.

ART. 17 – TUTELA DEI LAVORATORI

Il Concessionario può utilizzare proprio personale volontario o personale esterno, purché in regola con le normative vigenti in merito a ciascuna posizione.

Il soggetto gestore dell'impianto si impegna ad applicare, per il personale utilizzato, le normative regionali e nazionali vigenti nel settore.

Il soggetto gestore si impegna espressamente a garantire che il personale utilizzato abbia tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge e pertanto espressamente solleva l'Amministrazione Comunale dal rispondere, sia agli interessati sia ad altri soggetti, in ordine alle eventuali retribuzioni ordinarie e/o straordinarie nonché alle assicurazioni per il personale suddetto. Nel caso in cui sia impiegato personale dipendente, devono essere applicati i CCNL di categoria.

Il gestore provvederà altresì a stipulare, a proprio carico, adeguata copertura assicurativa contro gli infortuni per tutti gli operatori sportivi, compreso il personale impiegato a titolo di volontariato.

ART. 18 – SUB-CONCESSIONE

E' fatto divieto di sub-concedere a terzi l'impianto oggetto della concessione nella sua totalità o di modificare la destinazione d'uso senza l'assenso dell'Amministrazione Comunale. La mancata osservanza di quanto sopra determina la revoca della concessione stessa.

L'utilizzo saltuario dell'impianto da parte di soggetti terzi per tornei, singole manifestazioni, od altre attività sportive inerenti le discipline praticate nell'impianto dovrà essere concordato con il soggetto gestore che lo autorizza subordinandolo al programma dell'attività sportiva.

L'utilizzo anche temporaneo per finalità diverse da quelle proprie dell'impianto, può avvenire a seguito di autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, su motivata richiesta e tenuto conto delle attività sportive programmate.

L'Amministrazione si riserva l'uso degli impianti per attività proprie di concerto con il gestore.

Il costo di tutti i servizi (custodia, pulizia, allestimento ecc.) erogati dal Concessionario in caso di uso dell'impianto da parte di terzi è a carico del soggetto che ne ha richiesto l'uso, con esclusione dell'Amministrazione Comunale.

ART. 19 – CONDIZIONI DI GESTIONE

Il Concessionario ha tutte le competenze gestionali.

Il Comune si riserva il diritto di esercitare il potere di indirizzo e controllo sull'attività nonché sul corretto esercizio dell'attività contabile. L'accesso agli impianti deve essere garantito a tutti coloro che ne facciano richiesta, secondo la programmazione annuale, nel rispetto dei principi di uguaglianza senza discriminazione, favorendo i soggetti in situazione di svantaggio fisico e sociale.

Il Concessionario si fa carico di tutti gli oneri diretti ed indiretti per la gestione degli impianti, come meglio specificato negli atti di concessione.

ART. 20 – REVOCA

La mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento è motivo di revoca immediata dell'affidamento in gestione senza che il soggetto gestore abbia nulla a che pretendere a titolo di indennizzo per la revoca della concessione.

ART. 21 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento è in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

Per quanto non previsto in ordine alla gestione degli impianti si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 21/2015.

Il presente regolamento sostituisce il Regolamento comunale per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 13 maggio 2005.